

STATUTO

Parte I Norme generali

Articolo 1 – Nome dell'Associazione

ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA
CECA

Sede dell'Associazione: Milano, via G. B. Morgagni n. 20

Articolo 2 – Forma giuridica dell'Associazione

- a) l'Associazione è un soggetto giuridico, nei rapporti giuridici si presenta con il suo nome e assume la responsabilità che ne deriva;
- b) l'Associazione è un'unione volontaria di membri;
- c) l'Associazione è autonoma, non politica, indipendente dai partiti politici e dalla religione;
- d) l'Associazione non ha fini di lucro;

Parte II Attività dell'Associazione

Articolo 3 – Scopo e oggetto dell'attività è quello di:

- a) unire i connazionali e gli amici della Repubblica Ceca;
- b) organizzare l'attività per il mantenimento e lo sviluppo della coscienza nazionale e delle tradizioni culturali, per la conoscenza della lingua e cultura ceca, per mantenere contatti con la Repubblica Ceca anche in altri settori;
- c) pubblicare e diffondere informazioni;
- d) organizzare l'insegnamento della lingua ceca;
- e) collaborare attivamente con il Consolato Generale della Repubblica Ceca a Milano e con il Centro Ceco nella promozione della cultura ceca;
- f) la lingua ufficiale dell'Associazione è il ceco.

Parte III Appartenenza e membri

Articolo 4 – Acquisizione dell'appartenenza

- a) può diventare membro dell'Associazione la persona interessata alla realtà ceca indipendentemente dalle opinioni politiche o credenze religiose, che decide liberamente di dedicarsi all'attività dell'Associazione;

b) si diventa membri dopo la presentazione dell'iscrizione scritta, del pagamento della quota d'iscrizione e la successiva approvazione del Consiglio;

c) nel caso di cessazione dell'appartenenza all'Associazione si devono restituire tutti i beni avuti in prestito entro il giorno di cessazione dell'appartenenza. La cessazione dell'appartenenza avviene dopo il mancato pagamento della quota annuale con l'approvazione del Consiglio oppure tramite la richiesta scritta.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei membri

a) ciascun membro dell'Associazione ha diritto di:

- decidere liberamente sulla sua appartenenza all'Associazione;

- partecipare a tutte le attività indicate nello Statuto dell'Associazione, proporsi alle funzioni nell'Associazione e accettarle, partecipare agli eventi / attività organizzate e proposte dall'Associazione, usufruire dei vantaggi offerti ai membri dell'Associazione e loro familiari, appartenenti allo stretto nucleo familiare;

- prendere parte mediante l'Assemblea alle decisioni sulle questioni principali dell'attività dell'Associazione ed essere debitamente informato sull'attività dell'Associazione, sul bilancio e relazione annuale

b) promuovere gli interessi dell'Associazione e rispettare il suo Statuto;

c) pagare la quota annuale stabilita entro la fine di febbraio;

d) proteggere il nome e custodire i beni dell'Associazione con cura;

e) la partecipazione dei membri, ed i loro familiari a qualsiasi attività dell'Associazione è a proprio rischio e pericolo;

f) ogni attività effettuata dai membri per l'Associazione ha carattere volontario;

g) non è permessa nessuna attività commerciale o a scopo di lucro nell'ambito dell'Associazione;

h) il nome dell'Associazione non può essere utilizzato a scopi commerciali.

Parte IV Gestione dell'Associazione

Articolo 6 – Struttura organizzativa

a) l'Associazione è gestita dal Presidente dell'Associazione e dal Consiglio dell'Associazione;

b) il Consiglio dell'Associazione è formato dal Vice Presidente, dai consiglieri delle varie sezioni e dal cassiere;

c) le sezioni dell'Associazione sono le seguenti:

- culturale

- linguistica e editoriale

- economica e giuridica

- sportiva

d) l'Assemblea dei membri dell'Associazione. L'Assemblea è il supremo organo dell'Associazione e sono di sua competenza tutte le decisioni relative alle principali questioni relative all'Associazioni ed alle sue attività

Articolo 7 – Modalità di gestione

a) il Presidente uscente invita i membri dell'Associazione a candidarsi alla funzione del Presidente e alle mansioni del Consiglio, in modo tale da creare la/le lista/liste delle candidature. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dell'Associazione per il periodo di un anno, in seguito alla proposta del Consiglio dell'Associazione;

Tutti i componenti degli organi sociali rimangono in carica per un anno dalla data di nomina e possono essere rieletti.

b) il Presidente e il Consiglio vengono eletti tramite approvazione della lista della candidatura dall'Assemblea dell'Associazione;

c) il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio secondo le necessità. Il Consiglio è convocato su iniziativa del Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. In tal caso, il Presidente attiva la convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

d) l'assemblea è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

e) le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri presenti. Il membro assente può partecipare alle votazioni tramite una persona delegata.

Articolo 8 – Poteri del Presidente e del Consiglio e dei membri dell'Associazione

- a) il Presidente dell'Associazione ha pieni poteri di rappresentanza e di gestione dell'attività dell'Associazione;
- b) i membri del Consiglio hanno il diritto di trattare in nome del Presidente solamente dietro la sua procura;
- c) le delibere del Consiglio sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio;

Articolo 9 - Bilancio e preventivo

- a) l'Associazione viene amministrata nell'ambito del suo preventivo annuale approvato dall'Assemblea;
- b) sia il preventivo che il bilancio annuale vengono approvati dall'Assemblea.
- c) l'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.

Articolo 10 – Incassi dell'Associazione

- a) gli incassi dell'Associazione provengono dalle quote d'iscrizione e dalle quote annuali, dalle dotazioni, dalle sovvenzioni e dai doni delle organizzazioni e delle istituzioni, societarie e private, e di singole persone;
- b) l'Assemblea approva l'ammontare della quota annuale sulla base della proposta del Consiglio;
- c) ogni membro dell'Associazione è tenuto a corrispondere la quota entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno in corso;
- d) sono esonerati dal pagamento della quota annuale gli over 70 che esplicitamente esprimono la loro volontà di rimanere membri.

Articolo 11 – Spese dell'Associazione

- a) l'attività dell'Associazione viene gestita in termini di spese come da bilancio annuale.

Articolo 12 – Appartenenza ad honorem

- a) il Presidente dell'Associazione, dietro la proposta del Consiglio, può conferire l'appartenenza ad honorem a personaggio di grande rilievo.